

MODALITA' DI ESERCIZIO VENATORIO
ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISPETTO DELL'ATC PS2
– STAGIONE VENATORIA 2025/2026 –

*(estratto del "Programma di gestione degli Istituti di gestione faunistico-venatoria"
allegato al Programma annuale delle attività dell'ATC PS2 2025)*

Specie cacciabili, forme, modalità e tempi di caccia consentiti
nelle Aree di Rispetto presenti sul territorio dell'A.T.C. PS2
per la S.V. 2025/2026

Ai sensi della D.G.R. 951/2018 si definiscono relativamente alla Stagione Venatoria 2025/2026 per quello che riguarda le Aree di Rispetto i periodi, i tempi e le modalità di caccia, le limitazioni, le specie la cui caccia è consentita e quelle la cui caccia è vietata e le modalità di accesso ai fini venatori.

Per praticità di lettura si elencano sistematicamente di seguito tutte le limitazioni e le modalità consentite circa l'esercizio venatorio all'interno di tutte le Aree di Rispetto (denominate di seguito A.R.) che saranno presenti sul territorio dell'ATC PS2 nel corso della Stagione Venatoria 2025/2026, istituite con finalità di tutela ed incremento della produttività della piccola selvaggina stanziale cacciabile:

- ❖ **Per la S.V. 2025/2026 in tutte le A.R. vige il divieto di addestramento ed allenamento cani ed il divieto di caccia a Lepre, Fagiano, Coturnice, Starna**, ad eccezione di quelle A.R. che vorranno essere eventualmente individuate dall'ATC PS2 per l'addestramento cani nel periodo di febbraio-marzo 2026 qualora gli Atti amministrativi di riferimento emanati dalla Regione Marche lo consentano. In tale eventualità l'ATC PS2 individuerà le A.R. dove potrà essere consentito l'addestramento, dettando contestualmente i criteri, i tempi e le modalità per esercitare tale attività.
- ❖ In tutte le A.R. **è vietato l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria in forma vagante e da appostamento temporaneo.**

- ❖ In tutte le A.R. **è consentita la caccia all'avifauna migratoria** appartenente alle specie cacciabili previste dal vigente calendario venatorio regionale, **esclusivamente da appostamento fisso come di seguito specificato:**
 - ✓ appostamenti fissi già autorizzati dalla Stagione Venatoria trascorsa;
 - ✓ appostamenti fissi richiesti da coloro in possesso dell'opzione di caccia "B" autorizzabili esclusivamente nel caso in cui l'appostamento ricadente entro l'Area di Rispetto sia l'unico appostamento fisso di cui il richiedente abbia titolarità per la Stagione Venatoria di riferimento;
 - ✓ appostamenti fissi richiesti da coloro in possesso dell'opzione di caccia "C" autorizzabili solo se pre-esistenti (ove per pre-esistenti si deve intendere la struttura) alla data di prima istituzione dell'Area di Rispetto;
 - ✓ appostamenti fissi richiesti ed autorizzati a coloro in possesso dell'opzione di caccia "C" anche se non pre-esistenti qualora il richiedente l'appostamento sia proprietario di almeno 2 ettari di terreno interno all'A.R. e qualora l'appostamento fisso sia realizzato su tale terreno di proprietà. In tal caso potrà esercitare la caccia alla selvaggina migratoria da tale appostamento esclusivamente il titolare dell'appostamento, ovvero il proprietario del fondo di almeno 2 ettari su cui l'appostamento è stato autorizzato.
 - ✓ In ogni A.R. possono comunque essere concessi ed autorizzati appostamenti fissi in ragione di un numero massimo complessivo non superiore a n. 1 appostamento/100 ettari di superficie della A.R. (es. in caso la A.R. abbia superficie di 1 ettaro: massimo concedibile n. 1 appostamento; in caso la A.R. abbia superficie di 101 ettari: massimo concedibile n. 2 appostamenti, ecc.) In caso di esubero di richieste le autorizzazioni dovranno essere concesse prioritariamente agli appostamenti pre-esistenti alla data di istituzione della A.R., successivamente saranno seguiti i criteri di priorità definiti dalle norme specifiche.
 - ✓ **In ogni caso la caccia da appostamento fisso non potrà avere avvio prima del 1° ottobre.**
 - ✓ **La caccia da appostamento fisso con uso di richiami vivi al Colombaccio è consentita comunque dal 1° ottobre al 15 novembre.**
 - ✓ Coloro autorizzati alla caccia da appostamento fisso sono tenuti a raggiungere e ad abbandonare il sito con arma scarica e in custodia.
 - ✓ L'esercizio della caccia da appostamento fisso dovrà essere svolto secondo quanto dettato dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ii e dalle regolamentazioni specifiche.
- ❖ In tutte le A.R. è consentita la caccia da appostamento temporaneo alla Volpe secondo le seguenti disposizioni:
 - ✓ sono ammessi ad esercitare tale forma di caccia tutti i cacciatori in regola con l'iscrizione ad almeno un ATC regionale, esclusivamente previa comunicazione via e-mail da inoltrare alla

segreteria dell'ATC PS2 almeno 12 ore prima della giornata in cui si intende esercitare la caccia;

- ✓ la comunicazione suddetta dovrà essere accompagnata dall'indicazione puntuale del sito in cui sarà localizzato l'appostamento temporaneo;
 - ✓ è sempre comunque vietato l'impiego di cane;
 - ✓ le armi e munizioni consentite sono quelle previste dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii.;
 - ✓ il sito di appostamento dovrà essere raggiunto con arma scarica in custodia;
 - ✓ al termine del tempo utile per lo svolgimento dell'esercizio della caccia il fucile dovrà essere scaricato e riposto in custodia prima di abbandonare il sito di appostamento;
 - ✓ per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell'esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii. relativamente all'esercizio da appostamento temporaneo.
- ❖ In tutte le A.R. è consentita la caccia alla Volpe con utilizzo di cani da seguita secondo le seguenti disposizioni:
- ✓ l'esercizio della caccia è limitato alle giornate di lunedì e giovedì nel corso dell'arco temporale definito dal calendario venatorio vigente fino alla data di chiusura della caccia alla piccola selvaggina stanziale (Lepre, Fagiano e Starna). Oltre tale data l'esercizio della caccia alla Volpe con utilizzo di cani è consentito nelle giornate e nei tempi definiti dal calendario venatorio vigente;
 - ✓ per ogni giornata sopradetta è consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori in regola con le disposizioni in materia con una capacità massima di accesso per ogni A.R. in ragione di un gruppo. Il gruppo può essere costituito da un massimo di n. 15 cacciatori;
 - ✓ l'accesso e relativo esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente previa comunicazione via telefono o via e-mail da inoltrare alla segreteria dell'ATC PS2 antecedentemente alla data della giornata in cui si intende esercitare la caccia e solo a condizione che la segreteria dell'ATC PS2 non inoltri in risposta alcuna comunicazione di diniego;
 - ✓ le armi e munizioni consentite sono quelle previste dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii.;
 - ✓ per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell'esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm..
- ❖ In tutte le A.R. è consentita la caccia di selezione ai Cervidi secondo le medesime modalità previste per il Territorio a Gestione Programmata della Caccia, definite dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati.
- ❖ Nelle A.R. ricadenti nella Zona "C" relativa alla zonizzazione della gestione del Cinghiale è consentita la caccia al Cinghiale nella forma della selezione ai selecacciatori autorizzati

specificamente per la Zona "C", secondo le modalità definite dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati e secondo le seguenti disposizioni:

- ✓ nella caccia in forma di selezione non è ammesso il prelievo in forma vagante (cerca);
 - ✓ nel caso della caccia di selezione è consentito il prelievo esclusivamente nelle modalità riconducibili alla caccia da appostamento temporaneo (aspetto);
 - ✓ nel caso della caccia in forma selettiva è sempre comunque vietato l'impiego di cane;
 - ✓ le armi e munizioni consentite sono quelle previste dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii. e dalle specifiche norme relative alla caccia agli Ungulati nelle forme previste;
 - ✓ nel caso della caccia di selezione il sito di appostamento dovrà essere raggiunto con arma scarica in custodia;
 - ✓ al termine del tempo utile per lo svolgimento dell'esercizio della caccia o dell'azione di caccia il fucile dovrà essere scaricato e riposto in custodia prima di abbandonare il sito;
 - ✓ in caso di ferimento dell'animale a cui si è sparato il seleccacciatore è obbligato a contattare il personale abilitato al servizio di Recupero Ungulati Feriti per tentare il recupero, dandone preventiva comunicazione all'ATC e al personale di vigilanza dell'Amm.^{ne} Prov.^{le};
 - ✓ nell'ambito di eventuali azioni volte al recupero dell'animale ferito solo il personale abilitato al servizio di Recupero Ungulati Feriti può essere armato;
 - ✓ qualora l'azione di recupero dell'animale ferito abbia esito positivo, la spoglia dell'animale è di proprietà dell'autore del ferimento;
 - ✓ per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell'esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm. e dalle regolamentazioni e disciplinari specifici.
- ❖ Nelle A.R. ricadenti nella Zona "A" e nella Zona "B" relative alla zonizzazione della gestione del Cinghiale è consentita la caccia al Cinghiale nella forma della selezione, ai seleccacciatori autorizzati specificamente per i territori di competenza (UG-cinghiale che ricadono entro i limiti dell'A.R.), secondo le modalità definite dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati.
- ❖ Nelle A.R. ricadenti nella Zona "A" e nella Zona "B" relative alla zonizzazione della gestione del Cinghiale è consentita la caccia al Cinghiale anche nella forma della braccata e della Girata agli aventi diritto secondo le seguenti disposizioni:
- ✓ la squadra/Gruppo è assegnataria del territorio della A.R. secondo i confini della UG-cinghiale assegnata per la Stagione Venatoria;
 - ✓ le braccate/girate si svolgono con le stesse modalità previste dal Disciplinare Prov.^{le} e dai Regolamenti di riferimento;
 - ✓ è consentito effettuare la tracciatura con l'ausilio di specifico cane esclusivamente tenuto a guinzaglio;

- ✓ la braccata/girata può essere svolta solo qualora l'azione di tracciatura abbia dato esito favorevole certo (presenza di cinghiali riscontrata);
- ✓ i cani impiegati per la caccia al cinghiale in braccata possono essere liberati esclusivamente dopo che le poste sono state adeguatamente posizionate e che è stato dato il segnale acustico di avvio battuta;
- ✓ il cane impiegato nell'azione di caccia in girata non può mai essere liberato;
- ❖ In tutte le A.R. è consentita la caccia alla selvaggina migratoria esclusivamente da appostamento fisso specificamente autorizzato (come sopra specificato) nel rispetto di quanto previsto dalla L. 157/92 e ss. mm. ii., dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ii. e dalle ulteriori regolamentazioni in merito.
- ❖ E' vietata l'introduzione di cani da caccia nell'A.R. ad eccezione dei seguenti casi:
 - ✓ azioni di caccia alla volpe secondo quanto definito dal precedente punto specifico;
 - ✓ ricerca delle tracce di cinghiale prima dell'effettuazione di eventuale braccata, comunque esclusivamente tenuto sempre a guinzaglio;
 - ✓ azioni di caccia al cinghiale esercitate dai Gruppi di Girata autorizzati, comunque secondo le disposizioni specifiche in materia ed esclusivamente tenuto a guinzaglio;
 - ✓ azioni di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso nel rispetto delle norme di riferimento;
 - ✓ azioni di caccia al cinghiale in braccata;
 - ✓ ricerca di ungulati feriti secondo le regolamentazioni e le autorizzazioni specifiche in merito.
- ❖ Eventuali azioni di controllo diretto di fauna selvatica (art. 25 L.R. 7/95) saranno effettuate sotto il controllo e coordinamento della Polizia Provinciale, nel rispetto delle specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti.
- ❖ Nelle A.R. l'A.T.C. si riserva la possibilità di programmare e realizzare la cattura della fauna selvatica oggetto di gestione, a scopo di ripopolamento.

- - -